



COMUNE DI DRENA
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE**

Approvato con delibera consiliare n. 24 di data 30/10/2024

Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

(Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 - Decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218)

Sommario

<i>Articolo 1 - Contenuto del Regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 - Criteri generali.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente per accertamenti non soggetti all'obbligo di contraddittorio preventivo</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di instaurazione del contraddittorio preventivo</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 7- Conclusione del procedimento</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 - Effetti della definizione</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9 - Riduzione delle sanzioni.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 10 - Entrata in vigore</i>	<i>7</i>

Articolo 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e successive modificazioni e integrazioni. Il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 della L. 449 del 27.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa. Il Regolamento costituisce raccordo con l'istituto del contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6bis della L. n. 212/2000 come disciplinato dal regolamento comunale in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le entrate tributarie, di competenza del Comune, che di seguito saranno indicate genericamente "tributi".
3. Per quanto non previsto nel Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente ad accertamenti del Comune di tipo sostanziale e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, oggettivi e incontrovertibili. L'accertamento con adesione è quindi limitato ai casi in cui per la determinazione della base imponibile non è possibile applicare criteri certi ed automatici definiti dalla legge.
3. L'ufficio, in sede di contraddittorio, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta in ogni caso fermo il potere dell'Ufficio di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati, ai sensi dell'articolo 10 quater e 10 quinquies della L. n. 212/2000.

Articolo 3 - Criteri generali

1. La competenza per la definizione con adesione di un accertamento spetta al Funzionario Responsabile del tributo nominato dalla Giunta comunale, in caso di gestione diretta del tributo da parte del Comune, oppure dal Funzionario individuato da altro soggetto di cui agli articoli 52 e 53 del D.L.vo n. 446/1997.
2. Il procedimento può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio che emana l'atto, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;
 - c) su istanza del contribuente dopo la notifica dello schema di atto, ai sensi dell'articolo 6bis della L. n. 212/2000, del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente e dei successivi articoli di questo Regolamento.
3. Al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Articolo 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni oggetto di accertamento escluse dall'istituto del contraddittorio preventivo ma per le quali sussistano i presupposti di cui al precedente articolo 2, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, notifica al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) Il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa dell'Ufficio;
2. La comunicazione dell'invito a comparire deve avvenire almeno 10 giorni prima della data stabilita per la comparizione. Verranno prese in considerazione dall'Ufficio eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. Resta quindi salva la facoltà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.
5. Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a questo istituto per gli stessi elementi e per i periodi di imposta indicati nell'invito.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis del D.Lgs. 218/97, qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Articolo 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente per accertamenti non soggetti all'obbligo di contraddittorio preventivo

1. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per i presupposti e in base alla disciplina di cui all'articolo precedente, può formulare, entro il termine stabilito per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria, istanza in carta libera di accertamento con adesione, la quale deve contenere una proposta di definizione della controversia, nonché i propri recapiti.
3. L'istanza del contribuente deve essere presentata direttamente al protocollo dell'Ente oppure inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o trasmessa per posta elettronica certificata.
4. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, sia quelli per il pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza, nel caso specifico, del necessario requisito della materia concordabile.
5. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
6. Il pagamento con definizione agevolata, qualora applicabile in base alle norme di legge e del Regolamento comunale, della somma indicata nell'atto di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso implica la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare l'istanza di accertamento con adesione. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non

sospende il decorso dei termini per la definizione agevolata.

7. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione presentata dal contribuente l'Ufficio formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. o tramite P.E.C. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o un suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
8. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
9. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
10. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, e gli altri elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Le parti possono concordare di fissare ulteriori incontri.
11. Di ciascun incontro e di tutte le operazioni compiute viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni adottate.
12. La procedura disciplinata da questo articolo si applica anche in caso di accessi, ispezioni o verifiche poste in essere dal Comune ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.Lgs. n. 218/1997, anche nel periodo intercorrente tra l'accesso, ispezione e verifica e la notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di instaurazione del contraddittorio preventivo

1. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
2. Nei casi di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto. Il contribuente che si sia avvalso della facoltà di cui al presente comma non può presentare ulteriore richiesta di accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento conseguente.
3. Alternativamente alla previsione di cui al comma 2, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento conseguente alla conclusione del procedimento di contraddittorio preventivo. In questo caso i termini per la presentazione del ricorso innanzi la Corte di Giustizia tributaria sono sospesi per 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
5. L'Ufficio entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui ai commi 2 e 3, formula al contribuente l'invito a comparire. Si applicano, se compatibili, i termini, le procedure e gli istituti giuridici di cui agli articoli 4, 5 e 7.
6. Qualora tra la data di comparizione inserita nell'invito di cui al comma 5 e quella di decadenza dell'amministrazione del potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è autonomamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Articolo 7 - Conclusione del procedimento

1. A seguito del contraddittorio o contestualmente, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il procedimento si conclude con la redazione in duplice copia di un atto scritto di

accertamento con adesione sottoscritto dal contribuente (o da un suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti. In particolare, dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 1.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione, nel caso in cui versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il pagamento rateale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 796 e seguenti, per quanto compatibili, della L. 160/2019. Al fine di ottenere la rateazione il Contribuente deve dichiarare la propria situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e, solo per richieste di rateizzazione di importo superiore ad Euro 3.000,00 e per numero di rate mensili superiore a 12, fornire, contestualmente all'accettazione di cui sopra, la documentazione comprovante tale situazione.
L'ufficio si riserva, in ogni caso, la facoltà, per le richieste di rateizzazione per importi inferiori o pari ad Euro 3.000,00 e per numero di rate inferiori o pari a 12 di verificare, in pendenza del periodo di rateizzazione, i presupposti comprovanti la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà dichiarata dal Contribuente, anche con la richiesta a quest'ultimo della documentazione ivi necessaria.
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, e l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 ai fini dell'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
5. La durata massima della rateazione di cui al comma 4 per importi superiori ad euro 6.000,01 è stabilita in 36 rate mensili. Se il numero di rate richiesto è superiore a 24 rate mensili, il riconoscimento della rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria intestata a favore del Comune o, qualora quest'ultimo, esternalizzasse il Servizio, a favore della società Concessionaria il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, per un importo pari a quello indicato nell'accertamento con adesione maggiorato degli interessi legali dovuti fino alla data di effettivo pagamento del complessivo dovuto. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ufficio. In caso di mancato versamento delle somme o delle rate dovute, nel rispetto di quanto previsto dalla L.160/2019, il beneficiario della fideiussione la escuterà per l'importo complessivo ancora eventualmente dovuto.
6. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3 e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima.
7. La definizione dell'adesione si perfeziona con il versamento dell'intera somma dovuta entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata entro il medesimo termine.
8. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio, eventualmente anche a mezzo posta elettronica, la quietanza o l'attestazione di pagamento.
9. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione.
10. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
11. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento.
12. Nel caso in cui il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si concluda con

esito negativo non è impedito al contribuente di proporre ricorso contro l'avviso di accertamento originario, ovvero procedere al pagamento di quanto dovuto, entro i termini di legge, tenuto conto dell'effetto sospensivo previsto dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

Articolo 8 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo e comporta la riduzione delle sanzioni.
2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non conosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima, anche in applicazione del Regolamento comunale in materia di Statuto dei Diritti del contribuente.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 9 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione con adesione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo di imposta si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva, e si applica a tutti i provvedimenti di accertamento e schemi di atto emessi dopo tale data. È abrogato il regolamento in materia di accertamento con adesione approvato con deliberazione n. 11 del 06/04/2023.